

DELIBERAZIONE 1 FEBBRAIO 2018

38/2018/S/EFR

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI OBBLIGO DI ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI PER L'ANNO DI
IMPORTAZIONE 2014**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1005^a riunione del 1 febbraio 2018

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge 35/05);
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03), recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008), recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità (di seguito: DSAI) 4 luglio 2017, DSAI/12/2017/efr, recante “Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi per l’anno di importazione 2014” (di seguito: determinazione DSAI/12/2017/efr);

FATTO:

1. Con nota 26 gennaio 2017 (acquisita con prot. Autorità 2850), il Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.a. (di seguito: Gse), ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ha segnalato, all’Autorità, il mancato adempimento, da parte di Gascom S.r.l. in liquidazione (di seguito: Gascom o società) dell’obbligo di acquisto di 171 certificati verdi, sorto nell’anno 2015 e relativo all’energia elettrica importata nell’anno 2014.
2. Con determinazione DSAI/12/2017/efr, il Direttore DSAI, sulla base degli elementi acquisiti, ha avviato, nei confronti di Gascom, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/2003 e dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, un procedimento per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell’obbligo di acquisto dei certificati verdi, di cui all’articolo 11, del decreto legislativo 79/99.
3. La società non ha depositato alcuna memoria difensiva.
4. Con nota 14 novembre 2017 (prot. Autorità 37161), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

5. Gascom, nel 2014, ha importato energia elettrica da fonti non rinnovabili e, pertanto, era tenuta, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 79/99, a immettere, nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo, una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, oppure, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo 11, ad acquistare, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettessero l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (ossia ad acquistare certificati verdi, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 387/03).
6. In particolare, la società avrebbe dovuto acquistare, nel 2015, i certificati verdi relativi all’energia elettrica da fonti non rinnovabili importata nel 2014 e trasmetterli, al Gse, entro il 31 marzo 2016 (articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008); nella specie, 171 cv.
7. In mancanza dell’adempimento di tale obbligo, il Gse, ai sensi dell’articolo 13, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ha comunicato l’esito negativo della verifica a Gascom e, con nota 26 gennaio 2017 (prot. Autorità 2850), all’Autorità, ai fini dell’irrogazione delle previste sanzioni.

8. Dagli atti acquisiti al procedimento, risulta, pertanto, accertato il mancato adempimento, da parte di Gascom, dell'obbligo di acquistare nel 2015, 171 certificati verdi, con riferimento all'energia importata nell'anno 2014.
9. L'illecito risulta senz'altro integrato anche sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'articolo 3, della legge 689/81.
10. Nel caso di specie, la volontà colpevole della condotta omissiva oggetto di contestazione risulta confermata, *per tabulas*, dalla corrispondenza intercorsa tra la società e il Gse. Né, d'altra parte, la società ha dedotto alcuna delle cause di esclusione della responsabilità, di cui all'articolo 4, della legge 689/81.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

11. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
12. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società Gascom ha violato l'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, non avendo proceduto all'acquisto di 171 certificati verdi, relativi all'obbligo dell'anno 2015, per l'energia importata nell'anno 2014. La normativa è posta a tutela di un interesse pubblico rilevante come la protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, attraverso la promozione dello sfruttamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
13. Sotto il profilo *dell'opera svolta* dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
14. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
15. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha conseguito, per l'anno 2016, un fatturato pari a circa euro 1.026.023. Si rileva, altresì, che Gascom ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e che, con decreto del 1 luglio 2016, il Tribunale di Padova ha omologato il predetto concordato preventivo. Attualmente è in corso la fase di esecuzione del concordato, finalizzata alla liquidazione della società.
16. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 18.300 (diciottomilatrecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Gascom S.r.l. in liquidazione, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 11, del decreto legislativo 79/99;

2. di irrogare, a Gascom S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 18.300 (diciottomilatrecento/00);
3. di prevedere l'insinuazione alla procedura concordataria del credito di cui al punto 2;
4. di notificare il presente provvedimento a Gascom S.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore *pro tempore*, dott. Francesco Marangon, via Cesare Battisti, n. 13, Vigodarzere (PD), ai liquidatori giudiziali dott. Fabio Bagante e dott. Luca Pieretti e al commissario giudiziale della medesima procedura concorsuale, dott. Riccardo Bonivento, agli indirizzi pec gascom.amministrazione@legalmail.it e cp68.2014padova@peconcordati.it, nonché, al Gse S.p.a., all'indirizzo gsepa@pec.gse.it, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico, gabinetto@pec.mise.gov.it e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mattm@pec.minambiente.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni